



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 42 DEL 10/08/2018

<b>OGGETTO:</b>	DIVIETO di utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dalle rete idrica comunale nelle seguenti località: <b>Località Bevano, Località Carignano: DISTRETTO ACQUEDOTTISTICO CARIGNANO</b>
-----------------	---

### IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

VISTI gli esiti delle analisi delle acque, prot ARPAM 27559 del 10.08.2018- relative al campione di acqua potabile prelevato il 06.08.2018 presso il punto di prelievo n. 16 del Comune di Fano dai quali si evince un superamento del Valore di Parametro "Triometani totale " determinato a norma dell'Allegato I parte B del D.Lgs 31/2001

VISTA la nota ASUR 65446 del 10.08.2018 acquisita al protocollo generale del Comune di Fano con P.G. 58256 del 10.08.2018 avente per oggetto "*Acquedotto Comune di Fano: punto di prelievo n. 16 superamento Valore di cui all'allegato I, Parte B del D.Lgs. 31/01...*" con la nel trasmettere i "*risultati parziali delle analisi eseguite su campioni d'acqua prelevato in data 06 agosto 2018 presso il punto di prelievo n. 16: Carignano – fontana pubblica che hanno dimostrato il superamento dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B del D.Lgs. 31/01, per il parametro "Triometani – totale.....omissis... Si chiede..... 1) in applicazione dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 31/01, di adottare specifico provvedimento amministrativo per vietare al consumo umano l'acqua distribuita nelle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 6 inviandone copia a questo servizio; 2) in applicazione dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 31/01, di individuare tempestivamente le cause che hanno determinato la non conformità di cui sopra, e di comunicare a questo Servizio, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti tecnici e correttivi gestionali adottati per l'immediato ripristino della qualità dell'acqua erogate, nonché i controlli interni effettuati e l'eventuale fonte di approvvigionamento alternativa; 3) in applicazione dell'art. 10 comma 4 D.lgs. 31/01, di informare i consumatori interessati, in ordine ai provvedimenti adottati.*

Vista la nota ASET del 10/08/2018 anticipata a mezzo e-mail con la quale in riferimento alla nota ASUR di cui sopra si evidenzia che: "*il parametro Triometani, è un parametro costantemente monitorato da questa azienda, che settimanalmente esegue analisi per valutarne la presenza e il conseguente dosaggio di ipoclorito. Nei campioni di acqua prelevati al punto 16 in data 30/07 e 08/08/2018 si riscontra una concentrazione di Triometani, rispettivamente 14,3 µg/l e 19 µg/l ....., si allega inoltre lo storico dei risultati di "Triometani" riscontrati da questa azienda nel mese di Luglio con valori costantemente sotto la soglia di legge.... omissis..... In data odierna 10/08/2018 questa azienda ha eseguito un ulteriore campione al punto 16, dove si riscontra una concentrazione di Triometani totali di 16.1µg/l come da rapporto di prova n 1800398-001 del 10/08/2018*

Vista la ulteriore nota ASET del 10.08.2018 con al quale su esplicita richiesta formulata dall'UOC Ambiente, viene indicata l'area nella quale vietare al consumo umano l'acqua distribuita dal pubblico acquedotto: **Località Bevano e Località Carignano allegando altresì il relativo stralcio cartografico corrispondente : DISTRETTO ACQUEDOTTISTICO CARIGNANO**

RITENUTO, ancorchè le analisi di parte non dimostrino superamenti del parametro indagato, adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela e prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica, e pertanto aderire alla richiesta formulata dall'ASUR con nota prot 65446 del 10.08.2018 "*.....adottare specifico provvedimento amministrativo per vietare al consumo umano l'acqua distribuita nelle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 6*" nella **Località Bevano e Località Carignano: DISTRETTO ACQUEDOTTISTICO CARIGNANO;**

RITENUTO altresì necessario, nel frattempo attivare attraverso ASET spa, un servizio di approvvigionamento di acqua potabile per mezzo di autobotte nelle zone oggetto di divieto;  
VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265;  
VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/78;  
VISTA la Legge n° 241/1990;  
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTO l'art. 32 dello Statuto Comunale;

#### ORDINA

Per tutto quanto in premessa riportato, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, **IL DIVIETO di utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dalle rete idrica comunale nelle seguenti località: Località Bevano, Località Carignano** (zone il cui riferimento analitico è rappresentato dal punto di prelievo n. 16) come da planimetria allegata: ***DISTRETTO ACQUEDOTTISTICO CARIGNANO***

#### INFORMA La popolazione

che Sarà attivato da ASET Spa presso la piazza di Carignano, un servizio di approvvigionamento di acqua potabile attraverso Autobotte

#### DISPONE

- Che il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASUR Marche Area Vasta 1 di Fano, in considerazione di quanto comunicato da ASET Spa in data 10.08.2018, provveda **senza ritardo** ad eseguire ulteriori campionamenti presso il *punto di prelievo n. 16 dell'acqua erogata dall'acquedotto pubblico per la verifica dei parametro di cui al D.Lgs. 31/01;*

-Che il Comando Polizia Locale di Fano, e l'ASUR Marche Area Vasta 1 vigilino sul rispetto della presente ordinanza

Che alla presente ordinanza sia data massima diffusione attraverso l'affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune di Fano non potendo procedere alla notifica *ad personam*

Che venga trasmessa:

Al Comando Polizia Municipale, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASUR Marche Area Vasta 1 di Fano Al Servizio Acque dell'ARPAM competente per territorio, All'AATO n. 1 Marche Nord Pesaro e Urbino

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data.

IL SINDACO  
Massimo Seri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa